

**sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

Anno VII n. 9-10
ROMA novembre-dicembre 1983
Sped. in abb. post. gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

— dal Ministero di Grazia e Giustizia, con nota 16 giugno 1980;
— dal Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale) con nota 2 luglio 1980;
— dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota 1 luglio 1980.

Il Ministero della P.I. ha trasmesso a questo Consiglio le suddette osservazioni, con note del 28 marzo 1981 e del 24 settembre 1981. Con la prima, il Ministero della P.I. ha evidenziato, inoltre, due aspetti particolari nell'ambito del quesito generale, e cioè la questione se sia lecito il comportamento del Preside che fa allontanare gli alunni dall'istituto, qualora manchi il modo di assicurare una idonea vigilanza all'interno; e la questione se lo sciopero degli insegnanti valga come scarico di responsabilità per il Preside, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile.

CONSIDERATO

1) Il quesito del Ministero della P.I. pone il problema dell'estensione del diritto di sciopero degli insegnanti, in rapporto ai doveri e alle responsabilità che derivano agli insegnanti stessi (e all'organizzazione scolastica nel suo insieme) dal rapporto di vigilanza che si stabilisce nel momento in cui gli alunni minorenni vengono affidati alla scuola. La questione ha due versanti:

— quello dell'insegnante che sciopera o intende scioperare (entro quali limiti e a quali condizioni è legittimo lo sciopero dell'insegnante? vi sono prestazioni cui lo scioperante è comunque tenuto?), e quello dell'organizzazione scolastica (lo sciopero degli insegnanti esime, e in quale misura, l'organizzazione scolastica dai doveri e dalle responsabilità inerenti al rapporto di vigilanza? quali sono le misure che l'organizzazione scolastica può prendere per limitare gli effetti dello sciopero, senza con ciò concretare la condotta antisindacale vietata dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori?).

I due versanti della questione corrispondono, in sostanza, ai due interessi (o gruppi di interessi) in conflitto: dal punto di vista dell'insegnante (preso come soggetto singolo o nella sua qualità di componente di una categoria sindacalmente tutelata ed associata) v'è l'interesse alla massima libertà possibile nell'esercizio del diritto di sciopero; dal punto di vista dell'organizzazione scolastica (e dei soggetti cui sono rivolti i suoi servizi) v'è l'interesse alla massima continuità possibile nella erogazione del servizio scolastico.

Si tratta di due interessi (o gruppi di interessi) entrambi meritevoli di tutela sul piano giuridico o sociale, ma inevitabilmente in contraddizione; poiché l'organizzazione scolastica non può funzionare senza le prestazioni del personale, è irrealizzabile una piena continuità del servizio in occasione dello sciopero del personale, e del resto, quando anche fossero praticamente attuabili interventi sostitutivi tali da renderla realizzabile, ciò si risolverebbe nella vanificazione del diritto di sciopero, il cui esercizio sarebbe bensì libero, ma inutile, siccome totalmente inefficace come mezzo di pressione.

Il nodo della questione consiste dunque nell'identificare il punto di equilibrio, cioè quello nel quale ciascuno dei due interessi ottiene la maggior soddisfazione compatibile con quella dell'altro.

A questo proposito va sottolineato che il suddetto conflitto d'interessi non può essere interamente ricondotto al semplice e tradizionale schema del conflitto tra datore di lavoro e lavoratore. L'operatore scolastico (direttore, docente, non docente) è certamente un lavoratore, e come tale va tutelato; ma è nello stesso tempo investito, in certa misura, anche di funzioni e responsabilità pubbliche (è nota in dottrina, la distinzione tra rapporto d'ufficio e rapporto di servizio).

(Segue a pag. 2)

Scuola e Lavoro

Direttore politico: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direttore responsabile: Giuseppe Ciaramarconi - Direzione Redazione Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta, 24 - Tel. 49.59.667 - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via dei Piceni, 11 - Roma - Tel. 49.06.46

In merito alla vicenda Kirner

Al ministro del tesoro (democristiano) diciamo di restituirci quanto è nostro

Già nei nostri precedenti numeri del 1° gennaio 1980, del 31 marzo e del 30 aprile 1980 ci eravamo occupati della travagliata vita dell'istituto « Giuseppe Kirner ». Questa volta siamo costretti a tornare sull'argomento prendendo spunto da una recentissima precisazione del Ministero del Tesoro.

Un gruppo di insegnanti con lettera pubblicata su un quotidiano del 15 ottobre, chiedeva di conoscere le ragioni del Ministero del Tesoro circa la interruzione dell'erogazione, da parte dell'associazione volontaria « Giuseppe Kirner », di un premio d'uscita per i docenti che vanno in pensione.

Ecco la risposta del Ministero del Tesoro:

« Questa provvidenza è solo una delle 7 categorie di sovvenzioni previste dalla legge (28-3-1968 n. 370) che riguarda l'ordinamento dell'Istituto Kirner.

L'art. 9 di questa legge regola l'erogazione del " premio di uscita ". Esso definisce la natura residuale della provvidenza specifica rispetto agli altri fini istituzionali dell'associazione laddove specifica il carattere eventuale della erogazione (" se sussistono le disponibilità di bilancio ") e la sua misura (" stabilità annualmente dal Consiglio di amministrazione ").

Non si tratta, quindi, di una prestazione previdenziale obbligatoria correlata a specifica contribuzione né può configurarsi per il così detto premio di uscita una sorta di fondo autonomo del tipo a capitalizzazione per la corrispondenza al momento del collocamento a riposo.

Pertanto a seguito della soppressione dell'Istituto Kirner (DPR 25 giugno 1980) non spetta alla gestione liquidatoria del Ministero del Tesoro una funzione quale quella richiesta dal gruppo di insegnanti.

La prestazione del premio d'uscita, la cui natura assistenziale e mutualistica è sufficiente definita, può, anzi deve, continuare ad essere assicurata dall'Associazione volontaria " Giuseppe Kirner " nei confronti, però, dei soli iscritti alla Associazione stessa.

I non iscritti all'Associazione, cessati dal servizio successivamente all'anno scolastico 1980-1981 (9 settembre 1981) non possono vantare alcun diritto per questo premio d'uscita ».

Fin qui la precisazione ministeriale.

Diciamo subito che non siamo d'accordo.

Infatti il bilancio consuntivo dell'Istituto « Giuseppe Kirner » al 5 agosto 1981, data di effettiva soppressione dell'Ente, riportava una riserva tecnica per il pagamento dei futuri premi di uscita di 19 miliardi; ciò vuol dire che tale somma era stata accantonata proprio per soddisfare « la natura residuale della provvidenza specifica », essendo già stati soddisfatti i fini istituzionali. E' fin troppo facile e forse impietoso ricordare agli immemori che l'Istituto Kirner è stato uno dei pochissimi enti cosiddetti inutili che, alla data di soppressione, vantava un bilancio in attivo.

Quanto alla discettazione del Ministero del Tesoro sull'art. 9 della legge 370/1968 è appena il caso di osservare che casualmente? ha ommesso di dire che il riconoscimento del premio di uscita spettava ai soci che cessavano dal ser-

vizio con almeno 15 anni di iscrizione (obbligatoria) e che i presupposti per l'erogazione del premio, ripetiamo: dopo l'assolvimento dei fini istituzionali dell'associazione, erano stati ad abundantiam soddisfatti, tant'è che vi era la disponibilità di bilancio ed era stata fissata la misura del premio stesso (L. 300.000).

La somma dei 19 miliardi appartiene quindi all'intera categoria docente in servizio alla data del 5 agosto 1981, e ciò a prescindere dalla successiva adesione all'Associazione volontaria. Se così non fosse, dovremmo avallare il fatto che un professore con trentacinque anni di servizio alla data del 5 agosto 1981, e che non abbia ritenuto di aderire all'Associazione, abbia perduto definitivamente quel denaro che ope-legis gli era stato trattenuto sullo stipendio mensile per ben 420 volte, tante sono le mensilità percepite in 35 anni (35x12); o, peggio ancora, che sia costretto ad aderire ad una associazione per non perdere i

benefici maturati in tanti anni di servizio.

E' imponendo questa logica e diffondendo questa violenza che poi si chiede alla classe docente già costretta ad operare in situazioni tanto difficili, di insegnare la correttezza ed il rispetto per le istituzioni?

Per quanto ci riguarda, affermiamo che come Federazione Italiana Scuola prenderemo contatti con il Consiglio Direttivo dell'Associazione volontaria " G. Kirner " perché nelle sedi più opportune, amministrative e giudiziali, venga cancellata tale assurda interpretazione e perché venga restituito ai legittimi proprietari — cioè ai professori — quanto è stato loro tolto.

Al Ministro del Tesoro diciamo che il deficit pubblico di 94 mila miliardi non è un motivo sufficiente per appropriarsi di ciò che non gli appartiene.

Agostino Scaramuzzino

Leggi, circolari e... rappresentatività

Si dice che il ministero della Pubblica Istruzione sia in procinto di emanare una circolare applicativa dell'art. 6 della legge numero 270/1982.

Tale circolare dovrebbe — il condizionale è d'obbligo — modificare anche la precedente (C.M. n. 13 del 18 gennaio 1979) che a suo tempo disciplinò la costituzione delle Commissioni istituite presso i Provveditorati ai sensi e per gli

effetti dell'art. 24 della legge n. 463/1978.

Sembra però che il motivo determinante perché il Ministero riveda e corregga la circolare n. 13 poc' anzi citata sia una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato confermata da una sentenza del T.A.R. del Lazio che ne aveva dichiarato l'illegittimità.

Torneremo più diffusamente sull'argomento non appena in possesso del di-

positivo della sentenza, per il momento ci preme sottolineare che è stata punita una linea di condotta tendente a cristallizzare un monopolio sindacale solo a favore di alcuni sindacati.

Per tale sentenza dobbiamo dire grazie alla magistratura e al sindacato che ha provocato tale giudizio.

Ci auguriamo che questa volta le cose vengano fatte in modo da non dover ringraziare nessuno.

Diritto di Sciopero

Sul numero precedente abbiamo fatto riferimento al problema dell'autoregolamentazione del diritto di sciopero; riteniamo di far cosa utile nel pubblicare il parere sul diritto di sciopero dei docenti espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1982 e trasmesso dal Ministero P.I. con C.M. n. 389 del 23 novembre 1982.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha riferito, con la relazione in data 4 luglio 1979, che il Presidente del Tribunale per minorenni di Firenze ha diramato, ai capi degli istituti scolastici della Toscana, una nota nella quale, tra l'altro, si afferma: « L'insegnante che sciopera senza preavvisare le famiglie dei minori può incorrere in responsabilità di carattere penale e civile, ove non sia in grado di affidare la vigilan-

za dei minori al momento in cui abbandona la scuola. Deve, infatti, esistere continuità nell'esercizio del potere di vigilanza e, quindi, nel caso in cui i genitori non siano stati posti in grado di svolgerlo, è all'insegnante che fa carico tale potere durante l'ora di insegnamento, e che, quindi, è responsabile di qualunque cosa avvenga ai minori allontanati dalla scuola senza alcun preavviso alle famiglie ».

Il Ministero ha osservato, inoltre, che il problema sollevato così dal magistrato ha un serio fondamento, tanto che vari uffici scolastici periferici ne avevano già investito esso Ministero, il quale, dal canto suo, aveva diffuso una circolare (n. 241 del 1969), nella quale si davano direttive per assicurare la necessaria vigilanza e si auspicava la collaborazione delle organizzazioni sindacali al fine di concordare le modalità degli scioperi. Ciò nonostan-

te, il Ministero ha osservato che sussistono ancora perplessità circa i modi e le forme delle iniziative che la scuola può (e deve) prendere per mantenere la vigilanza sui minori anche in caso di sciopero; ed ha formulato un quesito, in questo senso, al Consiglio di Stato.

Questa Sezione, con pronuncia interlocutoria in data 21-11-79, avvertita la rilevanza generale del quesito, ha chiesto al Ministero della P.I. di acquisire le osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ufficio del Ministro per la Funzione pubblica, del Ministero del tesoro, del Lavoro di Grazia e Giustizia e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le osservazioni richieste sono state espresse come segue:
— dalla Presidenza del Consiglio, con 8 agosto 1980;

Diritto di Sciopero

(Continua da pag. 1)

Allo stesso modo, l'amministrazione della P.I. è certamente nella posizione del datore di lavoro, ma sarebbe evidente del tutto improprio assimilarla ad un imprenditore che si appropria, per profitto, del prodotto del lavoro dei dipendenti, laddove essa risponde ad una esigenza primaria della collettività, tra i cui membri vi sono i suoi stessi dipendenti. Prescindendo poi dall'interesse pubblico generale, si deve comunque rilevare che l'attività scolastica non coinvolge due soli soggetti (l'insegnante-lavoratore e l'amministrazione-datore di lavoro) bensì tre dovendosi ritenere necessariamente compreso anche il destinatario del servizio, e cioè l'alunno. A proposito di quest'ultimo soggetto, poi, bisogna chiarire che esso viene in considerazione sotto un duplice profilo, e cioè come titolare del diritto all'istruzione e come minore (spesso in tenera e anche tenerissima età) bisognoso di una certa vigilanza (diversamente graduabile in rapporto all'età e alle circostanze) e, in taluni casi, anche di assistenza.

Ciò posto, si osserva che la situazione descritta è analoga a quelle più volte prese in esame dalla Corte Costituzionale con riferimento allo sciopero degli addetti a servizi pubblici essenziali. Si può qui richiamare la sentenza 412 gennaio 1977, n. 4, che contiene la sintetica riesposizione di varie affermazioni via via compiute dalla giurisprudenza costituzionale; così l'affermazione che, anche in mancanza di leggi attuative dell'art. 40 della Costituzione, i limiti « coesenziali » al diritto di sciopero debbono e possono essere desunti dal complesso normativo vigente (e in primo luogo dagli stessi principi costituzionali), « giacché se così non fosse, si porrebbe all'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato al di fuori di ogni limite »; e l'affermazione che vi sono interessi « assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela degli interessi di categoria od a quelli che si riconnettono alle ulteriori e diverse finalità cui l'esercizio del diritto di sciopero può, in ipotesi, essere legittimamente rivolto »: tali interessi preminenti sono quello « alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone » e altri (non nominati dalla Corte) « la cui salvaguardia costituisce la prima ed essenziale ragione d'essere dello Stato ».

Anche la sentenza costituzionale 15 luglio - 3 agosto 1976, n. 222 (in materia di sciopero degli addetti ad o-

spedale psichiatrico) offre utili argomenti per il problema ora in esame, avendo precisato che l'ordinamento offre i criteri per riconoscere, nell'ambito di quello che complessivamente può essere considerato un « servizio pubblico essenziale, le prestazioni essenziali in senso stretto, e cioè che non possono essere in alcun caso sospese, e quelle che, pur complementari alle prime, e ordinariamente necessarie, ma che rivestono un minor grado di importanza e di indispensabilità, e perciò possono essere interrotte o sospese.

Ciò posto, ci si chiede se la funzione dell'istruzione si possa considerare un « servizio pubblico essenziale » a questi fini.

In senso lato, la risposta può essere positiva, alla luce dell'art. 34 Cost.; la frequenza alla scuola dell'obbligo è un diritto-dovere di ogni persona, e dev'essere « gratuita »; correlativamente lo Stato ha il dovere (costituzionale rilevante) di fornire (direttamente o anche indirettamente) questo servizio. Ma anche l'accesso agli altri gradi dell'istruzione è un bene di interesse costituzionale, come si può desumere dal secondo comma, seconda parte, dell'art. 33, dal primo, terzo e quarto dell'art. 34, e a prescindere da ogni altro aspetto, dalla ovvia considerazione che la comunità nazionale non può vivere senza un congruo numero di professionisti, dirigenti, insegnanti, ecc., dotati di un'adeguata e aggiornata preparazione.

Tuttavia non sembra che il servizio pubblico così inteso rivesta un tale « grado di importanza e di indispensabilità » (per usare le parole della Corte costituzionale) da non tollerare sospensioni relativamente contenute nel tempo, come sono quelle che derivano, normalmente, dagli scioperi del personale della scuola; le carenze dipendenti da tali brevi sospensioni (d'ordinario non superiori a quelle dipendenti da malattie, disservizi nelle nomine del personale, e varie cause di forza maggiore) ben possono essere riassorbite nell'arco di un anno scolastico. E' vero, peraltro, che scioperi eccezionalmente intensi e prolungati potrebbero risultare in definitiva lesivi anche del diritto all'istruzione (con risvolti negativi anche per altri diritti, come quello d'uguaglianza, qualora si trattasse di agitazioni limitate a determinate sedi o a taluni tipi di scuola) risolvendosi in una sostanziale dequalificazione dell'apprendimento o nello svolgimento di programmi incompleti (non sarebbe infatti legittimo sindacalmente esigere dagli insegnanti, nei periodi di rientro

dallo sciopero, prestazioni straordinarie compensative).

Si può tuttavia prescindere, allo stato, dalla problematica relativa a dette situazioni eccezionali estreme, giacché si ritiene che si possa fare affidamento sul senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali; del resto, non sembrano essere questi gli aspetti che hanno indotto il Ministero a formulare il quesito. Si ritiene, perciò sufficiente (ed opportuno) l'aver fatto cenno alla possibilità di siffatti problemi ed attenersi all'ipotesi normale, cioè quella di scioperi che, come detto, non si risolvono in una sostanziale lesione del diritto costituzionale all'istruzione. Tale caratteristica permette di trarre una prima conclusione rispetto ai quesiti posti: **nell'ipotesi normale (scioperi relativamente contenuti nel tempo) non sono necessarie, e quindi non sono legittime restrizioni al diritto di sciopero** (inteso come astensione dalle attività didattiche), e non è necessario, né legittimo, il ricorso a supplementi. Sono invece legittime e doverose le misure dirette a conservare piena funzionalità all'insegnamento dei docenti non scioperanti (ad es., adattamenti di orario) fermo restando che le loro prestazioni non debbono eccedere i limiti della normalità.

Il problema cambia però completamente aspetto se si ha riguardo non al diritto all'istruzione, ma ad un altro diritto primario, e cioè il diritto alla salute ed all'incolumità fisica, che trattandosi di minori, assume la particolare configurazione di diritto alla vigilanza, ed eventualmente all'assistenza, in misura e forma adeguata all'età ed alle altre circostanze. S'intende che tale esigenza si prospetta in modo molto diverso per gli alunni delle scuole materne, ad un estremo, e per liceali alle soglie della maggiore età, all'altro; ma non può essere totalmente esclusa nemmeno per questi ultimi, trattandosi comunque di soggetti che per legge (art. 2, cod. civ. artt. 97 e 98 cod. pen.) si presumono non ancora idonei ad assumere una responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni. Anche per costoro, dunque, la vigilanza di chi ne è responsabile, nelle forme e nei limiti proporzionali all'età, sembra costituire un diritto inalienabile della persona. Si può, inoltre, considerare l'eventuale presenza, anche nelle classi superiori, di **alunni svantaggiati, eventualmente anche di maggiore età**, i quali possono aver bisogno di forme particolari di assistenza. In tutti questi casi sembra dunque doversi parlare, senz'altro, di prestazioni essenziali che non possono essere né interrotte, né sospese, e tali dunque da implicare limiti alla libertà di sciopero, nel senso di cui alla citata sent. cost. n. 222 del 1976.

Il dovere di vigilanza, e l'inerente responsabilità, non insorgono per la scuola, com'è ovvio, se non a seguito del fatto che i minori le siano stati affidati dalle rispettive famiglie. Perciò, in caso di sciopero totale, un **preavviso** dato con congruo anticipo alle famiglie, si da evitare l'inizio dei minori alla scuola, appare una misura opportuna e sufficiente, al fine di evitare ogni responsabilità da parte della scuola e delle organizzazioni sindacali.

Ci si chiede, tuttavia, quali misure debbano essere prese (e a cura di chi) nel caso che lo sciopero sia solo parziale (e pertanto residui una certa attività scolastica, con la conseguenza che i minori vengono avviati a scuola come abitudine) ovvero nel caso che non sia stato possibile (o per il carattere improvviso dello sciopero, o per l'imprevista quantità delle adesioni, o per altre cause di forza maggiore) dare il **preavviso alle famiglie con tempestività e certezza d'informazione**; e, comunque, in ogni caso in cui i genitori siano stati indotti ad affidare come di consueto i minori all'organizzazione scolastica.

Analoga soluzione deve essere data per il ricorso ad insegnanti non scioperanti che si trovino a disposizione, anche nell'ipotesi che, per ragioni di materia d'insegnamento, la loro prestazione possa non considerarsi didatticamente utile; infatti si è già detto che si deve distinguere tra funzione didattica e funzione di vigilanza, delle quali solo la seconda ha carattere essenziale, e pertanto può e deve essere assicurata indipendentemente dalla prima.

A questo proposito va precisato che, come già accennato, si deve ritenere legittimo un **coordinamento delle prestazioni dei docenti non scioperanti** (tanto curricolari che a disposizione) mediante adattamenti dell'orario, nell'esercizio dei poteri direttivi del capo d'istituto, fermo restando il limite massimo dell'orario personale di servizio.

Riguardo alla questione se sia legittimo l'allontanamento anticipato degli alunni dalla scuola, la risposta può essere affermativa solo a determinate condizioni; e cioè che le famiglie siano state avvertite, e comunque che l'età e le altre circostanze di tempo e di luogo siano tali da far ritenere che i minori possano essere messi in libertà senza pericolo.

In ogni caso, ci si dovrà far carico di alcune situazioni particolari, come quella, non infrequente, di allievi che non possono far ritorno alle proprie case per la indisponibilità di mezzi pubblici in orari diversi da quello usuale: a costoro dovrà essere consentito di trattenerli nei locali della scuola per l'orario intero.

Si sono illustrate sin qui le misure che, in condizioni normali, possono permettere di risolvere il problema senza vere e proprie limitazioni della libertà di sciopero. E' però ipotizzabile che esse vengano a risultare, almeno in parte, non praticabili, o co-

ricorso alla collaborazione di parte del personale scioperante. Ci si chiede perciò se detta collaborazione sia legittimamente coercibile, ed eventualmente in quale forma ed in quale misura.

La risposta, allo stato della legislazione, non può essere che negativa, salvo che per quanto riguarda i provvedimenti eccezionali di competenza del Prefetto; l'autorità scolastica non il potere d'imporre a scioperanti determinati l'effettuazione delle prestazioni essenziali e inderogabili.

In attesa di eventuali interventi del Legislatore, è dunque giocoforza ritenere che sia **onere e responsabilità dell'organizzazione sindacale che proclama lo sciopero concordare con l'au-**

torità scolastica, quale condizione di legittimità dello sciopero, modalità idonee a garantire i diritti essenziali dei minori: o un idoneo e tempestivo preavviso alle famiglie, o la presenza di personale scioperante che, può astenersi dall'attività didattica, assicuri la vigilanza nei limiti dell'indispensabile, o altre misure ipotizzabili.

Si ritiene che in tal modo si eviti il ricorso a provvedimenti coercitivi, e nello stesso tempo si salvaguardino, anche sul piano giuridico (mediante la sanzione della illegittimità dello sciopero) i diritti essenziali delle persone dei minori;

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Per esigenze di spazio siamo costretti a pubblicare il solo D.P.R., rinviando al prossimo numero del giornale la pubblicazione della C.M. n. 217 del 30 luglio 1982 con l'allegato decreto Ministeriale sulla costituzione di cattedre orario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e l'O.M. sul riordinamento del doposcuola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 782. Pubblicato sulla G.U. n. 299 del 29 ottobre 1982.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1962, n. 2063;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 7 dicembre 1966;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979 con i quali sono stabiliti, tra l'altro, i nuovi orari di insegnamento per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, pubblicati nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979;

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre. Obblighi di insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione della cattedra. Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1)	Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) Italiano, storia, educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Lingua straniera	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
5) Educazione tecnica	Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali). Con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi.
6) Educazione artistica	Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonché al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.
7) Educazione musicale	Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, l'insegnamento viene affidato per incarico.
8) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe.

Pensioni "Baby"

Il governo ha approfittato dell'esame della legge finanziaria per correggere il sistema delle pensioni « baby » statali sulla base delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti alla Circolare Schieltroma che, ancora oggi, regola le pensioni che hanno fatto scandalo. I correttivi introdotti dalla finanziaria sono due: 1) tutti gli statali che hanno chiesto di andare in pensione dopo l'emanazione del decreto 29 gennaio 1983 dovranno aspettare 20

anni dall'entrata in servizio prima di poter godere dell'assegno pensionistico. Chi volesse recedere dalle dimissioni ha 60 giorni per farlo, a partire dall'approvazione della finanziaria, prevista per la fine dell'anno; 2) le nuove disposizioni non riguardano coloro che hanno fatto domanda prima del decreto 29 gennaio e, quindi, essi non dovranno aspettare venti anni per godere dell'assegno di pensione.

Provveditorato di Roma

In margine alla nota vicenda giudiziaria che oppone il Coordinamento dei Precari al Provveditore agli Studi di Roma, il Sindacato Sociale Scuola rileva che, al di là del merito dell'esposto-denuncia, solo il puntuale e corretto rispetto delle norme in vigore può assicurare l'equità nei rapporti con le varie categorie di docenti, non trascurando, altresì, un

confronto costante con tutte le forze sindacali effettivamente presenti nella realtà scolastica locale.

In una realtà tanto complessa come quella della scuola romana, presupposto fondamentale di corretta operatività è un miglior impiego delle risorse umane dell'Amministrazione, unitamente ad una gestione qualificante delle competenze acquisite.

Associazione Volontaria G. Kirner

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione volontaria "G. Kirner", su proposta del Prof. Paride De Bella, ha fissato in L. 24.000 annuali la quota associativa per i docenti pensionati. Il Sindacato Sociale Scuola ricorda ai propri iscritti che hanno aderito all'As-

Kirner", che l'assistenza al personale della scuola è riservata dal 1981 ai soli aderenti.

Per l'iscrizione ci si può rivolgere presso le sedi del Sindacato Sociale Scuola o direttamente all'Associazione in Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma

Oggetto: Concorso a presidi dei docenti idonei

Lettera della Segreteria Nazionale del Sindacato Sociale Scuola al Ministro della Pubblica Istruzione Sen. Franca Falcucci.

Questa Segreteria Nazionale intende sottoporre all'attenzione della S.V. l'urgente necessità di risolvere il problema dei docenti risultati idonei in concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie di I e II grado, e non ancora immessi nei ruoli del personale direttivo. A nostro parere il modo più corretto e rapido, per attuare quanto sopra è il ricorso ad un disegno di legge che preveda un concorso per soli titoli.

In esso, oltre al punteggio riportato nel concorso per titoli ed esami già sostenuto, andrebbero valutati, secondo tabella da predisporre, i titoli di servizio e cultura conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda relativa all'ultimo concorso a cui gli interessati hanno partecipato. In questo modo si potrebbe sanare, almeno in parte, la disparità di trattamento verificatasi nei confronti dei partecipanti al concorso ordinario rispetto a quelli del concorso riservato: infatti,

— e il puro e semplice scorrimento delle graduatorie, da alcuni proposto, ricondurrebbe a privilegiare gli idonei in concorso riservato, oltretutto presenti contemporaneamente in un maggior numero di graduatorie;

— e la cristallizzazione del punteggio ottenuto perpetuerebbe la disparità fra idonei del concorso ordinario, i cui titoli sono stati valutati fino al 1979 e idonei del concorso riservato, i cui titoli sono stati valutati fino al 1982 (date dei rispettivi bandi di concorso).

Il Sindacato Sociale Scuola, infatti, ricorda di essersi sempre pronunciato a sfavore del concorso riservato e del concetto di "preside precario" facendo inoltre presente alla S.V. che la storia dell'espletamento dei concorsi ordinari ha registrato una selezione radicale, specialmente nelle prove scritte (un esempio per tutti: su circa seimila concorrenti del concorso per posti nei Licei e negli Istituti magistrali solo 896 — otto-

centonovantasei — sono risultati idonei). Per quanto attiene invece ai concorsi riservati, soltanto poche eccezioni gli insuccessi.

Si tratta di dati piuttosto preoccupanti. La richiesta di sistemazione prescinde, comunque, da qualsiasi differenziazione, ma, di fatto, riguarda un numero di docenti in maggioranza ridotti dai concorsi ordinari. Il varo di una legge di sistemazione costituirebbe un atto di giustizia soprattutto ordinario, per il quale, fra l'altro, si è verificata la vicenda dell'escusione (con motivazioni spesso assurde) per più di mille concorrenti che avevano superato le prove scritte; soltanto una legge di interpretazione autentica (la legge n. 349 del 10 giugno 1982) cancellava infine le esclusioni.

Il concorso per soli titoli che si propone non è "riservato" nella accezione usata per quello bandito nel 1982, in quanto riferito a docenti già risultati idonei a seguito di concorso; si tratta quindi di un provvedimento di sistemazione per cui sono indicabili alcuni precedenti:

1) Legge del 4 agosto 1971 n. 605 — Sistemazione dei Presidi idonei —.

Con questa legge si autorizzava il Ministro per la P.I. a bandire un concorso riservato per soli titoli per sistemare coloro che avevano conseguito l'idoneità alla presidenza. A tale categoria veniva riservato il 50 per cento dei posti per dieci anni.

2) Legge del 22 dicembre '80, n. 928.

L'art. 8 di questa legge autorizza il Ministro per la P.I. a bandire un concorso per soli titoli a posti di ispettore tecnico periferico, riservato a direttori d'istituti compresi in graduatorie in merito di precedenti concorsi.

L'art. 7 di questa legge stabilisce l'immissione nei ruoli degli ispettori tecnici centrali di coloro che siano stati inseriti nelle graduatorie di merito relative a concorsi per ispettori tecnici centrali.

Si potrebbe obiettare che l'articolo 24 del D.P.R. 417/74 stabilisce che i concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola sono per titoli ed esami. Si può opporre a tale

obiezione che la legge 22 dicembre 1980, n. 928 all'art. 8 autorizza un concorso riservato per soli titoli, anche se il medesimo D.P.R. 417/74 stabilisce all'articolo 37 che ai ruoli del personale tecnico periferico si accede mediante concorsi per titoli ed esami.

L'analogia tra i precedenti e la proposta avanzata è evidente, perché il concetto giuridico che fonda la proposta è il medesimo: il conseguito titolo di idoneità o inclusione in graduatoria di merito.

Per rendere efficace il provvedimento e insieme snellire le procedure, questa Segreteria propone alla S.V. che:

— gli inclusi nelle graduatorie formulate a seguito di tale concorso abbiano diritto al 50 per cento dei posti di preside disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico fino all'esaurimento delle graduatorie medesime;

— le operazioni siano effettuate sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del D.P.R. 417/74.

Non sarà infatti sfuggito alla S.V. quanto aggravio abbiano portato all'Amministrazione il sovrapporsi delle graduatorie, le nomine plurime, la necessaria lentezza delle operazioni nell'attesa, dovuta, delle varie accettazioni e rinunce. In tali difficoltà si incorrerebbe nuovamente ove si procedesse puramente e semplicemente a nuovo scorrimento delle graduatorie; ad esse intende avviare il Sindacato Sociale Scuola, proponendo che le domande siano indirizzate al sovrintendente scolastico di non più di due ripartizioni regionali od interregionali e che gli interessati possano chiedere di essere inclusi in non più di tre graduatorie per le quali abbiano titolo, esprimendo una preferenza non vincolante.

Questa Segreteria Nazionale ritiene che l'esigenza di giustizia da cui la presente proposta nasce non possa trovare insensibile il potere esecutivo.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Prof. Agostino Scaramuzzino

Legge 11 dicembre 1983 n. 683. Conversione in legge del D.L. 12 settembre 1983 n. 463: emendamento approvato ed art. 23.

Emendamento approvato

Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse ».

Articolo 23

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presi-

delte della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e l'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio '83, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

Disposizioni Ministeriali

ISPettorato PENSIONI

CIRCOLARE n. 278, del 13 ottobre 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il trimestre 1° luglio - 30 settembre 1983 per il personale statale in quiescenza.

A seguito della circolare n. 181 del 6 luglio 1983 contenente la circolare telegrafica n. 144400 del 1° luglio 1983 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la nuova circolare telegrafica n. 1434 del 4 ottobre 1983 del Ministero del Tesoro Direzione Generale del Tesoro, con la quale, a modifica di quanto precedentemente disposto, viene precisato che gli Uffici competenti a liquidare il trattamento pensionistico non sono tenuti a indicare nei relativi provvedimenti concessivi l'importo dell'indennità integrativa speciale nei casi disciplinati dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79:

« 40091 Dir. Tesoro n. 910478 circolare telegrafica n. 1434 (.) Relazione circolare telegrafica Ragioneria Generale Stato n. 144400 data 30 giugno 1983 (.) ministero pubblica istruzione habet propositum difficoltà dipendenti uffici ad indicare su provvedimenti concessivi trattamento quiescenza importo indennità integrativa speciale in misura proporzionale (.) ai sensi art. 10 decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (.) convertito legge 25 marzo 1983 n. 79 (.) Considerato quanto sopra et necessità assicurare tempestiva ammissione pagamento pensioni (.) questa direzione generale ritiene sufficiente che provvedimenti anzidetti rechino esatta indicazione anzianità pensionabile maturata da titolari ai data cessazione servizio (.) con indicazione limiti (.) se diversi (.) rispettivamente (.) da 65 anni età aut 40 anni servizio (.)

Pertanto (.) in presenza tali elementi (.) direzioni provinciali tesoro determineranno direttamente ammontare iniziale indennità integrativa speciale et conseguente assegno personale riassorbibile fino ad importo lire 448.554 lorde mensili (.) che (.) come più volte precisato (.) continuerà ad essere corrisposto in misura fissa fino ad nuove disposizioni da parte questo centrale ufficio.

Con occasione (.) precisasi che segnalazione prime iscrizioni et variazioni con decorrenza rata gennaio 1984 sono anticipate ad 8 novembre prossimo per scadenza 5 et 12 (.) per scadenza 25 termine est anticipato ad 24 novembre (.) Direttore Generale Tesoro Sarcinelli ».

Infine, si chiarisce che le suddette istruzioni hanno validità anche per i trimestri successivi a quello specificato in oggetto.

CIRCOLARE n. 292, del 27 ottobre 1983.

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 - Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 è stato pubblicato il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il rinnovo contrattuale a favore del personale della scuola di ogni ordine e grado per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1985.

Le nuove misure degli stipendi, come disposto dall'art. 9 dell'accordo e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di impartire le opportune istruzioni per l'attuazione della nuova normativa in materia di quiescenza e di indennità di buonuscita:

A) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

L'accordo medesimo prevede il 1° gennaio 1982 come decorrenza giuridica e il 1° gennaio 1983 come decorrenza economica, nonché lo scaglionamento dei miglioramenti economici nella misura del 35 per cento dal 1° gennaio 1983, nella misura di un ulteriore 45 per cento dal 1° gennaio 1984 e per l'intero ammontare dal 1° gennaio 1985.

In considerazione di questi elementi caratterizzatori, si precisa che:

1) al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983 non com-

pete il trattamento di quiescenza sulla base dei miglioramenti introdotti con il predetto D.P.R. n. 345, in quanto i nuovi stipendi sono attribuiti con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, né il decreto stesso stabilisce che a favore del personale di cui trattasi l'inquadramento debba essere effettuato ai soli fini della liquidazione della pensione, così come è stato previsto, in occasione di precedenti rinnovi contrattuali, dall'art. 160, 2° comma, della legge 11 luglio 1980, numero 312 e dall'art. 8 del D.L. 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391.

Pertanto, nei riguardi del personale in questione il trattamento di quiescenza dovrà essere calcolato sulla base delle disposizioni del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271;

2) al personale cessato o che cesserà dal servizio dal 2 gennaio 1983, dal 2 gennaio 1984 e dal 2 gennaio 1985 il trattamento di quiescenza va liquidato, come prescritto dall'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito, che comprenderà, pertanto, il beneficio economico del rinnovo contrattuale nella misura del 35 per cento, dell'80 per cento o per intero a seconda della data di estinzione del rapporto di impiego.

Lo stipendio, come testé determinato e aumentato di eventuali altri assegni o indennità previsti come utili a pensione da disposizione di legge, nonché delle eventuali quote mensili relative alla successiva classe di stipendio o al successivo aumento biennale, costituisce la base pensionabile, la quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, deve essere maggiorata del 18 per cento.

Ciò posto, ne consegue che non è consentita la ri liquidazione della pensione per i dipendenti che cessano dal servizio con decorrenza dal 2 gennaio 1983 e dal 2 gennaio 1984, in quanto il miglioramento economico per l'intero ammontare spetta soltanto dal 1° gennaio 1985.

A proposito della base pensionabile, è opportuno tenere presente che, limitatamente al personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo, alla sua formazione dovrà concorrere anche l'indennità ex art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, resa pensionabile e assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio dall'art. 5 dell'accordo.

La progressione economica di tale indennità si sviluppa secondo le modalità indicate dall'art. 2 dell'accordo stesso con riferimento alla misura unica di Lire 2 milioni.

Poiché, i miglioramenti economici, costituiti dalla differenza tra gli importi risultanti da nuovo meccanismo di calcolo e quello in godimento al 31 dicembre 1982, sono stati ripartiti nella misura del 35 per cento dal 1° gennaio 1983, nella misura di un ulteriore 45 per cento dal 1° gennaio 1984 e per l'intero ammontare dal 1° gennaio 1985, le aliquote stesse dovranno essere considerate in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza secondo i criteri specificati nel punto sub 2 nell'importo percepito della indennità di cui trattasi.

In ordine, invece, alle quote mensili di cui all'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riguardano anche l'indennità disciplinata ex novo dall'art. 5 dell'accordo contrattuale, si ritiene che esse debbano essere considerate nella misura intera anche nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1985 atteso quanto disposto dal 2° comma del successivo art. 7.

I criteri suesposti sono validi sia ai fini del conferimento del trattamento definitivo che provvisorio della pensione.

Infine, allo scopo di consentire, nel più breve tempo possibile, l'attribuzione agli interessati dei benefici spettanti, si invitano le SS.VV. nelle more dell'emissione dei decreti definitivi del trattamento pensionistico a voler disporre perché i trattamenti provvisori avvengano sulla base delle suddette istruzioni.

B) INDENNITÀ DI BUONUSCITA

I relativi progetti di liquidazione saranno redatti sulla base dei nuovi stipendi negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento fissato dall'art. 7 dell'accordo.

O.M. del 10 novembre 1983

Applicazione art. 14 L. 270

omissis

**TITOLO II
SCUOLE MEDIE**

Nell'ambito della programmazione educativa-didattica che le scuole medie sono tenute a svolgere ai sensi dell'art. della legge 517/1977 possono essere previsti, tenuto conto del personale delle dotazioni aggiuntive assegnate alla scuola, i seguenti tipi di attività didattico-educative e psico-pedagogiche:

a) attività di sostegno, per gli alunni portatori di handicap;

b) attività di sostegno per gli alunni che presentano specifiche difficoltà di apprendimento da attuarsi anche mediante interventi individualizzati;

c) attività integrative per gli alunni aventi il fine di ampliare il campo dei loro interessi culturali;

d) attività psico-pedagogiche dirette a svolgere una funzione di collaborazione con gli insegnanti della scuola ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione.

Nella programmazione educativo-didattica, in relazione alle singole situazioni socio-ambientali, saranno stabilite le modalità ed i tempi di svolgimento delle predette attività, che, per quanto riguarda quelli di cui ai punti b) e c), dovranno svolgersi in orario extrascolastico. Si richiama, a tale proposito, quanto precisato nella « Premessa generale ai nuovi programmi di insegnamento » nella scuola media.

Art. 6 - Requisiti professionali

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto a) del precedente articolo, requisito prioritario è il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 970/1975, in via subordinata la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specificamente diretti ai problemi dell'integrazione degli alunni portatori di handicap organizzati o autorizzati dal Ministero P.I. o il conseguimento di titoli specialistici finalizzati al trattamento degli alunni handicappati o l'aver svolto attività di insegnamento in classi che accolgono alunni handicappati. Per lo

ti b) e c) non sono richiesti specifici requisiti. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto d) requisito preferenziale è il possesso di specifici titoli di studio attestanti competenze per affrontare i problemi psicopedagogici dell'età evolutiva come la laurea in psicologia, pedagogia (preferibile ad indirizzo psicologico), diploma universitario di specializzazione e/o perfezionamento in psicologia o in scienze dell'educazione, o discipline analoghe.

Art. 7 - Modalità di utilizzazione dei docenti

Per lo svolgimento delle attività previste nel precedente art. 5) il preside disporrà l'utilizzazione del personale do-

cente che risulti in possesso di specifici requisiti, se richiesti.

Nel caso in cui più docenti in possesso dei medesimi requisiti aspirino svolgimento di una stessa attività sarà assicurata la precedenza al più anziano nel servizio di insegnamento.

L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive nelle attività predette o la sostituzione da parte degli stessi dei docenti di ruolo impegnati nello svolgimento delle medesime attività potrà essere disposta dai presidi solo dopo che siano state soddisfatte le esigenze di cui al primo comma dell'articolo 14 legge 20 maggio 1982, n. 270.

Fino a che le attività programmate non abbiano inizio i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive saranno utilizzati per le supplenze anche brevi che dovessero verificarsi nella scuola.

I docenti impegnati nelle attività programmate per un orario inferiore a quello obbligatorio saranno tenuti al necessario completamento d'orario.

L'utilizzazione dei docenti prevista dal 1° comma del presente articolo non è revocabile per le eventuali sopraggiunte esigenze previste dal 1° comma dell'art. 14 della legge n. 270 del 1982.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 - Adempimenti finali

I Capi d'Istituto daranno comunicazione ai Provveditori agli Studi delle iniziative attuate e delle loro articolazioni operative, nonché dei docenti utilizzati. Comunicheranno, altresì, gli eventuali mutamenti sopravvenuti.

Il personale ispettivo potrà compiere gli opportuni rilevamenti in ordine alle condizioni di funzionamento delle attività predette e riferirne ai Provveditori agli Studi; assicurerà, inoltre, l'azione di promozione e di consulenza per la più efficace realizzazione delle attività.

Annualmente i Provveditori agli Studi, in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione delle attività in esame, nonché ai relativi esiti, disporranno le eventuali rettifiche ai piani di assegnazione per le singole scuole del personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive.

Esiste la "terza via"?

Quale "terza via"?

Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 5.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA - Via Magenta, 24 - 00185 Roma.

F.I.S.**SINDACATO SOCIALE SCUOLA****Scuola materna ed elementare - Scuola Secondaria - Università****Via Magenta, 24 - 00185 Roma****T
E
S
S
E
R
A
M
E
N
T
O****1984****COLLEGA,**

PER superare la crisi del sindacato confederale classista e del sindacato autonomo agnostico,
 CONTRO ogni tentativo di mortificare la dignità della scienza e della cultura e la libertà di pensiero e di espressione,

PER ridare fiducia agli operatori scolastici con una crescita qualitativa per tutti,

PER la riagggregazione su scelte politiche nuove non classiste che vedano una scuola capace di formare uomini che partecipino attivamente alla vita della comunità,

ISCRIVITI al

Sindacato Sociale Scuola

**aderente alla
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA**

Sede Provinciale di

Via

Fiduciario di Scuola o Istituto

A
 I
 la l
 ulti
 l'esp
 tari
 scon
 zion
 Sind
 Med
 Scuo
 merc
 pato
 con
 La
 pegn
 pian
 ma n
 la ch
 e am
 organ
 bile p
 non t
 alla F
 per il
 ziativ
 sibile
 giorno
 ne, d
 indir
 Non
 pubbl
 sarann
 non m
 con ap
 volte
 niziati
 Il s
 attrave
 molto
 si sott
 difficoltà
 mo tu
 colleg
 borazio
 ressi d
 di pote
 linea d
 n cui
 non fat
 informa
 zioni.
 I
 chian
 zione
 la F.I.
 L
 Kirne
 della
 ciazio
 cordia